



# Ministero della Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IV – Promozione della concorrenza e  
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 493338 del 6 novembre 2017

**OGGETTO: Quesito in merito all'attività di home restaurant**

---

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito ad una SCIA per somministrazione di alimenti e bevande relativa all'attività di home restaurant da parte di un soggetto titolare di impresa individuale.

Nello specifico, sulla base del quadro normativo vigente e dei precedenti pareri già espressi in materia, tenuto conto che il disegno di legge sull'attività in discorso è ancora in corso di approvazione e che il modello di Notifica Sanitaria approvato in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni il 4 maggio 2017 prevede al suo interno la fattispecie dell'home restaurant, chiede se la SCIA in questione possa essere ritenuta accoglibile o meno.

Nel caso possa considerarsi accoglibile chiede, altresì, quali siano i requisiti di onorabilità, professionali, dei locali ed igienico-sanitari applicabili alla fattispecie in parola.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale, ai fini dell'inquadramento della tipologia di attività in discorso, per quanto di propria competenza non può che limitarsi a richiamare quanto già evidenziato con i pareri n. 50481 del 10-4-2015 e n. 174980 del 29-9-2015, ossia che l'attività in discorso è da considerarsi come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può essere esercitata previo possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e previa presentazione, alla luce di quanto precisato nelle citate note, di una SCIA, qualora si svolga in zone non tutelate, o previa richiesta di un'autorizzazione, ove trattasi di attività svolta in zone tutelate.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla destinazione d'uso dei locali, nonché sui requisiti igienico-sanitari dei medesimi, la Scrivente ha richiesto i pareri dei competenti Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Salute, i quali però non hanno ancora fatto conoscere il loro avviso al riguardo.

Comunque, ad avviso della Scrivente, e salvo diverso avviso da parte del Ministero della Salute, al quale la presente nota è inviata, la verifica delle prescrizioni previste a livello sanitario dovrebbe essere garantita dalla circostanza che nel modulo relativo alla notifica



ai fini della registrazione (art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004), predisposto a seguito dell'Accordo sancito in data 4 maggio 2017 in sede di Conferenza Unificata concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5-6-2017, è espressamente prevista, tra le tipologie di attività, quella di home restaurant.

In conclusione, si evidenzia che in merito all'applicabilità del D.M n. 564 del 1992 concernente i requisiti di sorvegliabilità il competente Ministero dell'Interno, con l'allegata nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito a detta problematica.

In sintesi, si evidenzia che il predetto Ministero ha precisato che l'assoggettamento dell'attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comuni a tutti gli esercizi pubblici.

Relativamente alla disciplina della sorvegliabilità di cui al citato regolamento n. 564 del 1992, ha precisato che l'attività in discorso non espone a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e pertanto ha evidenziato che, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli home restaurant di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi e quindi di problematiche non avrebbe alcuna ragionevole utilità.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*avv. Mario Fiorentino*)